

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria

TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO
CONVENZIONE

Tra

L'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, con sede legale in Napoli, via Suor Orsola Benincasa, n. 10, codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominata "**soggetto promotore**", rappresentata dal Rettore prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il

E

L'Istituzione scolastica POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO con sede legale in POGGIOMARINO (NAPOLI), Via Roma, 38, codice fiscale 82019200631, d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentata dal legale rappresentante Dott. OTTAIANO ANTONIETTA nato/a a NAPOLI il

PREMESSO

- che la Legge 19.11.1990, n. 341, articolo 3, comma 2, e articolo 4, comma 2, prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari e di scuola materna mediante l'istituzione del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria;
- che il D.M. 10.9.2010, n. 249/10 - regola all'art. 1, comma 1, all'art. 3 comma 2, lett. a, all'art. 6 comma 4, all'art. 11, comma 1 e 3, all'art. 12 le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria;
- che il D.M. del 30/11/2012, n. 93 definisce le modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. del 10/9/2010, n° 249 e successive disposizioni, il soggetto ospitante, si impegna ad accogliere, presso le sue strutture i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento previsto dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro, la formazione è a titolo gratuito, essendo parte integrante ed obbligatoria del percorso di formazione del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

2. Il percorso formativo e di orientamento è seguito dal **team di progettazione**, costituito dai tutor organizzatori e **designato dal soggetto promotore alla conduzione** dell'intera azione didattico-organizzativa. Per l'accompagnamento riflessivo il team assegna i **Tutor coordinatori, in esonero parziale, alle diverse annualità**. In ambito scolastico l'Istituzione designa i docenti **Tutor dei tirocinanti** operanti nelle classi e/o sezioni interessate dalle attività di tirocinio ed individuati dal soggetto ospitante, tenendo conto delle indicazioni previste dal D.M. 8/11/2011, Tabella 1 (art. 2, comma 3).

3. Ciascun tirocinante, inserito nell'Istituzione scolastica ospitante in base alla presente convenzione, sottoscrive un contratto formativo contenente:

- a) le generalità del tirocinante;
- b) dati del tirocinio: sedi presso cui svolge il tirocinio, e periodo presunto;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Istituzione scolastica;
- d) polizze assicurative;
- e) il nominativo del tutor coordinatore;
- f) il nominativo del tutor del tirocinante.

Il presente contratto è firmato da: tirocinante, tutor coordinatore, tutor del tirocinante.

Art. 3

1. Il tirocinante è tenuto a munirsi preventivamente di un certificato di sana e robusta costituzione ad uso scolastico.

2. I tirocinanti iscritti alla laurea magistrale, classe LM 85 bis sono muniti di un libretto personale di tirocinio fornito dal soggetto promotore comprensivo di

- valutazione esonero (percorso ridotto)
- contratto formativo
- raccolta firme di presenza tirocinio diretto
- raccolta firme di presenza tirocinio indiretto
- certificato medico

3. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) tenere un comportamento consono alla delicatezza delle funzioni educative;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

Art. 5

La presente convenzione ha la durata di un anno scolastico e s'intende tacitamente rinnovata per ogni successivo anno scolastico, salvo mancato inserimento, ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012, nell'elenco di cui all'art. 12 del D.M. 249/2010, del soggetto ospitante.

Il Rettore

prof. Lucio d'Alessandro

Il Legale rappresentante

dott. OTTAIANO ANTONIETTA